

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati:

dott. Anna Primavera Presidente Relatore

dott. Annamaria Loprete Consigliere

dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **2134/2022** promossa da:

**S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

<sup>7</sup> con il patrocinio

dell'avv.

**RECLAMANTE**

contro

**LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DE**

**S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** con

il patrocinio dell'Avv.

**RECLAMATA**

**P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO**

**RECLAMATO CONTUMACE**

Con l'intervento del

**P.G.** presso la Corte di Appello di Firenze

**INTERVENUTO**

avverso

la sentenza n. 41/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo in data 26.10.2022 e pubblicata il 27.10.2022



**Per la parte reclamante:**

*si insiste per l'accoglimento del reclamo spiegato da [redacted] s.r.l. in liquidazione ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I., in opposizione alla apertura di liquidazione giudiziale a carico della ricorrente disposta, invocando la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale reclamata (e provvedimenti conseguenti) e rimettendo la parte reclamante in bonis in termini per la proposizione e coltivazione dell'istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa svolta. Con vittoria di spese e competenze di lite, attesa la resistenza ex adverso spiegata.*

**Per la LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DE [redacted] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE:**

*"insiste per l'accoglimento del reclamo proposto replicando, sostanzialmente, i motivi esposti nell'atto introduttivo".*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Tribunale di Arezzo ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della società [redacted] SRL IN LIQUIDAZIONE (di seguito [redacted] o IMPRESA DEBITRICE) con sentenza n. 41/2022 R.S. (n°8-1/2022 R.UN.) pubblicata il 27/10/2022, ritenendo sussistenti i presupposti per tale declaratoria, in presenza dello stato di insolvenza, della soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49 co. 5 CCI L.F. e dell'assenza di prova della mancanza del possesso congiunto dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 2 co. 1 CCI, da parte dell'IMPRESA DEBITRICE, costituitasi in vista della prima udienza del procedimento unitario ai fini della liquidazione giudiziale ex artt. 40, 41 e 42 del D. Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

Con la suddetta sentenza il Tribunale, su ricorso del P.M., ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale dell'IMPRESA DEBITRICE ed ha così argomentato:

A) in ordine alla istanza di composizione negoziata avanzata dalla IMPRESA DEBITRICE:

*"1) l'art. 25-qui quies CCII non impedisce la presentazione di una istanza di composizione negoziata in pendenza di procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da soggetto diverso dal debitore;*



2) la apertura della liquidazione giudiziale è preclusa dalla avvenuta concessione e dalla perdurante efficacia delle misure protettive, perdurante efficacia che non sussiste nel caso in esame, non essendone stata richiesta la conferma delle misure protettive;

3) anche laddove tale conferma fosse stata richiesta (o si fosse inteso rimettere in termini la ricorrente per farlo), questo Tribunale non la avrebbe concessa, non risultando alcuna seria prospettiva di risanamento della impresa resistente”.

B) Sullo stato di insolvenza:

“...può richiamarsi l’orientamento della Suprema Corte, maturato sotto il vigore della legge fallimentare ma che mantiene la sua validità anche nel rinnovato quadro normativo, secondo cui “quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (ex multis, Cass. 24660/2020). Nel caso in esame risulta dal bilancio 2021 un attivo di € 967.073, a fronte di una esposizione debitoria di € 1.984.653”.

Parte RECLAMANTE ritenendo la sentenza gravata, errata e ingiusta, ha fondato il reclamo sui seguenti motivi, per avere il primo giudice:

1) ritenuto erroneamente che solo la concessione di misure protettive domandate nell’ambito della procedura di composizione negoziata potesse precludere l’apertura della liquidazione giudiziale;

2) omesso erroneamente di svolgere adeguata valutazione (nella sede idonea) dei requisiti di ammissibilità della istanza di composizione negoziata, avendo preso visione esclusivamente del dato dell’avvenuta presentazione dell’istanza e della relazione accompagnatoria del perito ed avendo svolto le proprie valutazioni e verifiche sui bilanci (prodotti dalla ditta), esclusivamente al dichiarato fine di accertare la sussistenza dello stato di insolvenza (inteso quale dato di sbilanciamento tra attivo e passivo), senza operare valutazioni circa la



prospettata continuità aziendale di essa IMPRESA DEBITRICE e le ipotizzate possibilità di definizione delle posizioni creditorie (dietro trattativa) contenute nell'istanza stessa.

Radicatosi il contraddittorio, la LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (di seguito solo ) nel costituirsi in giudizio in persona del CURATORE ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte reclamante alla sentenza impugnata, concludendo per il rigetto del reclamo.

E' intervenuto in giudizio il P.G. senza aver rassegnato conclusioni.

Acquisito tramite la Cancelleria il fascicolo telematico del primo grado del giudizio, estratto dal SIECIC, (come da storico caricato in PCT) registro già nella disponibilità delle parti, ma per motivi tecnici non di questa Corte, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con termine per deposito di note scritte sino al 3.03.2023.

\*\*\*\*\*

Il reclamo è infondato e quindi non è meritevole di accoglimento.

I. La critica contenuta nel **primo motivo** di impugnazione è infondata.

Col primo motivo di reclamo censura la sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto che solo la concessione di misure protettive domandate nell'ambito della procedura di composizione negoziata fosse idonea a precludere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

La RECLAMANTE parte dal presupposto che:

- nell'ambito di procedura di composizione negoziata della crisi, il debitore non debba svolgere istanza di misura protettiva, nel caso in cui, come nella fattispecie, non vi siano azioni dei creditori da inibire;
- essendo l'istanza di liquidazione giudiziale presentata dal P.M. parificabile all'azione del creditore, la stessa non necessitava di misura protettiva volta alla sua inibizione;



- in caso di pendenza di istanza (del P.M.) di apertura della liquidazione giudiziale e di istanza per la composizione negoziata della crisi (del debitore), trova applicazione l'art. 7 CCII, dovendo procedersi, con priorità assoluta, alla trattazione ed esame della procedura alternativa rispetto alla liquidazione giudiziale.

Il Tribunale, prendendo le mosse dall'art. 25-*quinquies* CCII (rubricato Limiti di accesso alla composizione negoziata) secondo cui "*l'istanza di cui all'articolo 17, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74*" e "*non può essere altresì presentata nel caso in cui l'imprenditore, nei quattro mesi precedenti l'istanza medesima, abbia rinunciato alle domande indicate nel primo periodo*", ha ritenuto che tale norma debba essere interpretata nel senso di precludere all'imprenditore la possibilità di accedere alla composizione negoziata, solo nel caso in cui il ricorso per la dichiarazione giudiziale sia stato presentato dal medesimo e non anche nel caso in cui sia stato presentato dagli altri soggetti legittimati ed ha ritenuta, dunque, ammissibile nella fattispecie, la presentazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi, da parte dell'IMPRESA DEBITRICE, essendo stato il ricorso per la liquidazione giudiziale presentato dal P.M..

Il giudice di prime cure, ha tuttavia, ritenuto che la mera presentazione della istanza di composizione negoziata non fosse idonea a produrre, *ex se*, un effetto protettivo nei confronti del debitore e, dopo aver rilevato che l'IMPRESA DEBITRICE non avesse neppure espressamente allegato di aver richiesto le misure protettive, ha desunto detta richiesta, implicitamente dai documenti prodotti (con ciò sopperendo d'ufficio alla carente allegazione), giungendo quindi, alla conclusione che, non avendone chiesto la conferma - come pure sarebbe stato suo onere - le misure richieste avrebbero dovuto ritenersi inefficaci, con conseguente venir meno del divieto di pronuncia della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, sancito dall'art. 18 CCII.



Tale norma infatti, al quarto comma, prevede che *“dal giorno della pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi i provvedimenti già concessi ai sensi dell’articolo 54, comma 1”*.

Orbene, ritiene la Corte che tale pronuncia sia immune dalla censura in oggetto, sulla base delle seguenti considerazioni.

Ai sensi dell’art. 12 CCII co.1 l’imprenditore commerciale e agricolo può accedere alla composizione negoziata della crisi chiedendo *“la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”*.

Inoltre, ai sensi dell’art. 18 co. 1 CCII *“l’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all’articolo 17, comma 1, l’applicazione di misure protettive del patrimonio”*, per le quali, ai sensi dell’art. 1 lett. p) CCII, si intendono *“le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”*.

Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, rileva la Corte che la composizione negoziata sia un’opzione utilizzabile dal debitore nel caso di crisi della propria impresa o di insolvenza reversibile e che la presentazione della relativa istanza non impedisca di presentare ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, né precluda la prosecuzione di tale procedimento, inibendo soltanto la dichiarazione



di apertura di quest'ultima procedura, fintanto che non sia archiviata l'istanza di composizione negoziata.

Ritiene, quindi, il Collegio che, per quanto sopra esposto, nessuna preclusione alla presentazione della istanza di liquidazione giudiziale debba ravvisarsi in capo al P.M., il quale ai sensi dell'art. 38 CCII, peraltro, **"può intervenire in tutti i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza"** ed è **tenuto** a presentare **"il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza"**, senza immediata distinzione tra insolvenza irrimediabile e insolvenza reversibile, come accaduto nella fattispecie, in cui ha ricevuto la segnalazione dell'insolvenza della RECLAMANTE e la trasmissione degli atti dal Tribunale ex art. 7 L.F

Pertanto, il fatto che il PM non sia titolare di un credito da tutelare non gli inibisce di chiedere la liquidazione giudiziale, dovendo il medesimo, piuttosto, non ritardare tale iniziativa, a seguito della comunicazione, come nella fattispecie, da parte del Tribunale che abbia rilevato lo stato di insolvenza irreversibile.

Inoltre, il fatto che il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale possa avvenire solo sulla base dello stato di insolvenza di una impresa commerciale non significa che il P.M. non sia comunque tenuto all'analisi delle cause dell'insolvenza e soprattutto della sua irreversibilità – senza necessità che quest'ultima sia previamente accertata dal Tribunale – essendo il P.M. stesso portatore di un interesse pubblico e quindi, tenuto a promuovere sia la tutela dei creditori, che la salvaguardia della sopravvivenza dell'azienda.

Neppure è da ravvisare alcuna preclusione alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, posto che, alla revoca delle misure protettive, prevista dall'art. 18 co. 4 CCII, quale causa ostativa all'impossibilità di tale dichiarazione, va equiparata, come nel caso di specie, la loro inefficacia, essendo, infatti, la *ratio* della suddetta norma quella di consentire l'apertura della liquidazione giudiziale, in mancanza dell'effetto impeditivo connaturato all'applicazione di misure



protettive di sospensione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni dell'IMPRESA e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.

Peraltro, come ha correttamente rilevato il giudice di prime cure, *"le misure protettive non avrebbero potuto essere confermate, esulando dal perimetro decisionale del Tribunale qualsivoglia considerazione in ordine alla convenienza per il ceto creditorio della prospettiva indicata dalla società rispetto alle alternative offerte dall'ordinamento (tra cui la liquidazione giudiziale)"*.

È appena il caso di rilevare, al riguardo, che la RECLAMANTE non ha contestato la tesi del Tribunale circa la proposizione implicita di misure protettive e la mancata richiesta della loro conferma, né che le stesse non avrebbero potuto essere confermate, di talché tali considerazioni possono ritenersi accertate.

A ciò si aggiunga che, al sensi dell'art. 2 lett. a) CCII per «**crisi**» deve intendersi *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"* mentre al sensi dell'art. 2 lett. b) per «**Insolvenza**» deve Intendersi *"lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*, di talché l'art. 7 CCII è stato invocato impropriamente dalla RECLAMANTE, in quanto nel disporre al comma 2, che, nel caso di proposizione di più domande, il Tribunale esamini, in via prioritaria, quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, si riferisce alle sole procedure che possono essere attivate nel procedimento unitario ed ove sussistano le seguenti condizioni e cioè che: a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile; b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.

Ciò sta a significare, *in primis*, che per l'operatività del *favor* verso gli strumenti di risoluzione della crisi e dell'insolvenza alternativi alla liquidazione giudiziale,



l'insolvenza non debba essere irreversibile e, in secondo luogo, che tali strumenti di ristrutturazione o liquidatori siano da un lato, idonei a consentire la continuità di impresa sotto il profilo finanziario e, dall'altro, volti a non determinare, per il ceto creditorio, una soddisfazione inferiore a quella che potrebbe ottenere con la liquidazione giudiziale.

Pertanto, come ritenuto dal Tribunale, la pregiudizialità di trattazione della istanza di composizione negoziata della crisi, rispetto alle domande funzionali all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, trova applicazione solo per gli strumenti di regolazione della crisi, qualificabili come procedure concorsuali (è tale non è la composizione negoziata della crisi) e introdotti da una domanda del debitore, ex art. 37 co. 1 CCII da trattare nell'ambito del procedimento unitario.

Ne consegue che, sotto tale profilo, ben evidenziato dal Tribunale, il richiamo dell'art. 7 co.2 CCII, ai fini della sua applicabilità alla fattispecie, risulta improprio, e comunque, rileva il Collegio che, ai sensi dell'art. 7 co. 3 CCII, ***"ferme le ipotesi di conversione di cui agli articoli 73 e 83, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza, il Tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2"***.

In conclusione, reputa la Corte che la liquidazione giudiziale sia stata correttamente dichiarata aperta, ove si consideri altresì, che prima è stata avanzata la relativa istanza da parte del P.M. all'esito della segnalazione da parte del Tribunale di Arezzo e sul presupposto oggettivo della insolvenza irreversibile, e poi è stata chiesta la composizione negoziata delle crisi dalla IMPRESA DEBITRICE, sul diverso presupposto oggettivo della crisi e della insolvenza reversibile, presupposto, quest'ultimo, non ravvisabile in presenza del primo presupposto.



Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere esclusa l'applicabilità alla composizione negoziata dell'art. 38 CCII (che attribuisce legittimazione del Pubblico Ministero ad avanzare la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale), resta il fatto da un lato, che tale norma sia, invece, applicabile nel caso in cui, come nella fattispecie, l'organo giurisdizionale sia stato adito ai fini dell'applicazione di misure protettive e, dall'altro, che la composizione negoziata trova applicazione solo nello stato di precrisi dell'impresa, quando cioè la condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario in cui versa l'impresa, rende probabile la crisi o l'insolvenza, ma non in presenza – come nella fattispecie - dello stato di insolvenza irreversibile, tale da intendersi l'incapacità dell'impresa debitrice di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, di talché in mancanza della sostenibilità economica dell'impresa, detto rimedio non è applicabile.

La sentenza reclamata va, dunque, sul punto confermata.

II. Con la **seconda censura** alla sentenza impugnata la RECLAMANTE lamenta la inadeguata valutazione dei requisiti di ammissibilità dell'istanza di composizione negoziata, dolendosi, in particolare, del fatto che il Tribunale abbia preso visione esclusivamente del dato della avvenuta presentazione dell'istanza e della relazione del perito accompagnatoria e abbia svolto le proprie valutazioni e verifiche sui bilanci (prodotti dalla ditta), esclusivamente al dichiarato fine di accertare la sussistenza dello stato di insolvenza (inteso quale dato di sbilanciamento tra attivo e passivo), senza operare valutazioni circa la prospettata continuità aziendale della ditta e le ipotizzate possibilità di definizione delle posizioni creditorie (dietro trattativa) contenute nell'istanza stessa.

In particolare, l'IMPRESA DEBITRICE ha, al riguardo, dedotto:

- che il tentativo di pignoramento mobiliare presso la propria sede ha evidenziato al creditore precedente (Sisi) l'esistenza di un contratto di affitto di ramo di azienda, concluso in data 26.01.2021 (Notaio

, tra essa concedente e la

s.r.l., al canone mensile di €



6.000,00 oltre i.v.a., il quale costituisce un'attività disponibile per i creditori ed aggredibile (sarebbe bastato effettuare il pignoramento presso terzi);

- che tra i cespiti del proprio patrimonio figura la proprietà dell'immobile adibito ad attività produttiva e commerciale (e sede legale), avente valore – giusta stima di esperto – di € 317.000,00;

- di continuare ad operare, quindi, in situazione di liquidità (per i canoni di affitto riscossi) e con un patrimonio consistente (data la proprietà del suddetto immobile) e di non trovarsi nella situazione di illiquidità e/o di insolvenza, posto che, a fronte del monte debiti (totale) di € 1.684.374,77 (a lordo di contestazioni, eccezioni e possibili transazioni, anche fiscali), la propria disponibilità di attivo sarebbe stimata (nel suo totale) in misura pari ad € 1.362.749,00.

Il Tribunale invece, ha, per contro, evidenziato che

a) si trova in stato di liquidazione dal gennaio 2021 e che la prospettiva abbozzata per il pagamento del ceto creditorio trae linfa, essenzialmente, 1) dalla riscossione di canoni di locazione e di affitto di ramo d'azienda (propedeutici alla cessione dell'immobile e del ramo d'azienda), 2) dalla liquidazione dell'immobile e 3) dal recupero crediti, attività queste che certo nulla hanno a che vedere con il rimanere sul mercato (risolvendosi sostanzialmente in attività di dismissione, ancorché preceduta da un periodo di locazione/affitto);

b) si trova in stato di liquidazione (del quale non ha neppure prospettato la revoca), ed è, quindi, insolvente *per tabulas*;

c) presenta, come si evince dal bilancio 2021 un **attivo di € 967.073**, a fronte di una esposizione debitoria di **€ 1.984.653**;

d) anche a voler considerare **l'attivo indicato** nella tabella allegata a fondamento dell'accordo col ceto creditorio, lo stesso non sarebbe comunque in grado di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, ammontando ad **€ 1.362.749**.

Ciò posto, ritiene la Corte che la censura in commento sia in parte assorbita dalle considerazioni svolte in ordine al precedente motivo di reclamo circa



l'irreversibilità dello stato di insolvenza, in presenza del quale consentire la continuità aziendale equivarrebbe sostanzialmente a consentire l'aggravamento del dissesto finanziario, già di per sé irreversibile, ove si consideri che i dati del bilancio al 31.12.2021, (al pari di quelli degli esercizi precedenti compreso, dunque, quello del 2019 in cui la società non era stata ancora messa in liquidazione) evidenziano una situazione di perdita patrimoniale totalmente erosiva del capitale sociale.

Anche la situazione patrimoniale al 31.08.2022 evidenzia una perdita patrimoniale pari ad € 126.512,79.

Nella stessa relazione del perito nominato ai sensi dell'art. 17 CCII viene evidenziato un attivo totale generale netto a servizio del debito pari ad € 906.789, a fronte di un passivo pari ad € 1.526.341.

A ciò si aggiunga che, quando come nella fattispecie, la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, in merito al suo stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (In tal senso Cass., **Ordinanza n. 19414 del 03/08/2017**).

In particolare, l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi ed il Tribunale, facendo corretta applicazione di tali principi, ha affermato quanto segue: *"nel caso in esame risulta dal bilancio 2021 un attivo di € 967.073, a fronte di una esposizione debitoria di € 1.984.653. Anche laddove si volesse considerare l'attivo (del tutto ipotetico e suscettibile di realizzazione nell'arco di*



*ben centootto mesi) indicato nella tabella allegata dalla resistente a fondamento di un accordo con il ceto creditorio, tale attivo non sarebbe comunque in grado di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, ammontando ad € 1.362.749".*

Effettivamente, dunque avuto riguardo al bilancio al 31.12.2021 risulta un passivo eccedente l'attivo, di talché alla stregua di tale dato, resta comunque assorbente la considerazione che la composizione negoziata è volta a far emergere precocemente la crisi d'impresa e ad affrontarla in modo tempestivo, possibilmente in sede stragiudiziale, prima che la stessa, aggravandosi, determini la perdita della continuità ed una dispersione dei residui valori aziendali, cosa nella fattispecie, già accaduta per quanto emerge dallo stesso stato di liquidazione della IMPRESA DEBITRICE, in coerenza con l'eccedenza del passivo rispetto all'attivo e con la totale erosione del suo capitale sociale al 31.12.2021.

Neppure è stata paventata (né avrebbe avuto fondamento logico e normativo) la revoca dello stato di liquidazione, di talché tenuto conto che la società versa in tale stato, il Tribunale, sulla base delle risultanze del bilancio al 31.12.2021, dal quale si desume come detto, una eccedenza del passivo rispetto all'attivo nei termini indicati, ha correttamente ritenuto che, in caso di conclusione dell'accordo con i creditori e di acquisizione integrale dell'attivo indicato nei documenti allegati all'istanza (del tutto ipotetico e suscettibile di realizzazione nell'arco di ben 108 mesi) l'attivo non sarebbe stato comunque in grado di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, essendo inferiore al passivo.

Va considerato, infine, che lo stato di liquidazione dell'IMPRESA DEBITRICE non consente, come indicato, invece, nella istanza di composizione negoziata, di *"proporre ai propri creditori un piano finalizzato alla rivoluzione della crisi ex art. 17 CCII in fase di predisposizione complessivo, avente la finalità di preservare la continuità aziendale e di ristrutturare le posizioni debitorie"*, atteso che, una impresa in liquidazione non può operare in continuità, se non al fine di evitare i danni che una repentina cessazione potrebbe apportare al suo valore, purché il liquidatore sia stato autorizzato dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2487 comma 1 c.c. e comunque per conseguire, nell'interesse dei creditori sociali e dei



soci la massima utilità derivante dalla liquidazione ovvero il migliore valore di realizzo.

III. Ne consegue, quindi, il rigetto del reclamo.

IV. Quanto alle spese di lite, la Corte rileva che in applicazione, per vero, del principio di soccombenza, le stesse debbano essere poste a carico del RECLAMANTE nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia (indeterminabile) ed all'attività svolta, con applicazione dei valori medi esclusa la fase istruttoria.

V. Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sul reclamo proposto da | SRL IN LIQUIDAZIONE nei confronti della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DE SRL IN LIQUIDAZIONE e del P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO, con l'intervento del P.G. presso la Corte di Appello di Firenze, avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 41/2022 R.S. (n°8-1/2022 R.UN.) emessa dal Tribunale di Arezzo in data 26.10.2022 e pubblicata il 27.10.2022, così provvede:

1. **RESPINGE** il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza reclamata;

2. **CONDANNA** la RECLAMANTE alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DE SRL IN LIQUIDAZIONE, liquidate in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario IVA e Cap di legge;

3. **DÀ ATTO** della sussistenza, in capo alla RECLAMANTE, dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Firenze, camera di consiglio del 7.03.2023

Il Presidente relatore  
dott. Anna Primavera



**Nota**

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

